



Delibera n. **216/2017** del Consiglio di Amministrazione del **22/09/2017**

OGGETTO: Ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) così come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100.

N. O.d.g.: 10.2	Rep. n. 216/2017	UOR: Ufficio Economato, Patrimonio mobiliare e Partecipate
-----------------	------------------	------------------------------------------------------------

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto Stocchi	X			
Giovanni Battista Berloni	X			
Francesca Capodagli	X			
Mauro Papalini				X
Angela Giallongo	X			
Stefano Papa				X
Luciano Stefanini	X			
Luciana Vallorani	X			
Michele Buffalini	X			
Gianmario Xhemal Doka	X			
Enzo Laveglia	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa De Carli, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina Maiorano		X	
Dott. Vincenzo Galasso		X	

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e ricerca scientifica e tecnologica";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 " Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 "Disposizioni recanti attuazione dell' articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili";

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 "Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b),e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";



VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.89 del 16 aprile 2012;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 gennaio 2014, n. 19, recante "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università";

VISTO il decreto interministeriale 11 aprile 2016 n. 248 relativo agli "Schemi di bilancio consolidato per le università";

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (in prosieguo denominato T.U.);

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, c. 1, del predetto T.U. le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Università, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RITENUTO che l'Ateneo, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 24 del T.U., entro il 30 settembre 2017 l'Ateneo deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;



TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, c. 1 e c. 2, del T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 1, c. 2 e c. 3 del T.U. sopra richiamato;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, c. 1 e c. 2 del T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (art. 20, c. 2, e art. 26, c. 12-quinquies del T.U.):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, del T.U.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, del T.U.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto T.U. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa



pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, l'Ateneo non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 86/2015 del 27 marzo 2015, provvedimento del quale l'atto di ricognizione di cui all'allegato A, costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, del T.U.;

PRESO ATTO, altresì, che l' 6, c.1, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, dispone che *"Le università (...) sono tenute alla predisposizione di un bilancio consolidato"* e il c.2 prevede che *"l'area di consolidamento è costituita dai seguenti enti e società (...)":*

- a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell'art. 59, c.3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;*
- b) società di capitali controllate dalle università ai sensi del codice civile, art. 2359;*
- c) altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci;*
- d) altri enti nei quali le università possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione";*

TENUTO CONTO che l'Ateneo non partecipa a Fondazioni Universitarie costituite successivamente all'entrata in vigore della l. n.388/2000;

TENUTO CONTO che l'Ateneo non ha società di capitali controllate, ma solo partecipazioni di minoranza;

TENUTO CONTO che l'Ateneo non è presente in enti nei quali ha il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci;

TENUTO CONTO che l'Ateneo non è presente in enti nei quali può nominare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione;

SENTITO il Direttore Generale;

delibera

- 1) di approvare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'Ateneo alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, a seguito della presente ricognizione straordinaria delle partecipazioni, il mantenimento delle partecipazioni societarie in Diatheva s.r.l., Ecoman ecological management s.r.l., Geointech. s.r.l., Montefeltro Sviluppo s.c. a r.l., per le motivazioni illustrate nell'Allegato A di cui al punto 1);
- 3) di approvare l'alienazione della partecipazione detenuta dall'Ateneo nella società Lingua Ideale s.r.l., da effettuarsi entro un anno dalla data di approvazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 24, c. 4 del T.U.;



- 4) di prendere atto che la partecipata Enersol s.c. a r.l. è in stato di liquidazione;
- 5) di comunicare, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, l'esito della ricognizione straordinaria, alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro presso il M.E.F. ai sensi dell'art. 24, c. 3 del T.U.;
- 6) di inviare copia della presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei Conti ai sensi del medesimo art. 24, c. 3 del T.U.;
- 7) di prendere atto che l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo non è tenuta alla redazione del Bilancio Consolidato di cui all'art. 6 D.Lgs. n.18/12 e del D.I. 11 aprile 2016 n. 248;
- 8) di pubblicare la presente delibera nell'Albo ufficiale di Ateneo e nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito *web* istituzionale, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013;
- 9) di dar mandato al Rettore e al competente Ufficio dell'Area Economico-Finanziaria di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato e per ogni ulteriore successivo e necessario adempimento.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

**Allegato A alla delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 216/2017 del 22 settembre 2017: AGLI ATTI.**